



Studio Ammoscato

Oggetto: obbligo assicurativo per i rischi catastrofali quali sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni.

Si informa la gentile Clientela che la Legge n. 213/2023 (Finanziaria dell'esercizio 2024 scorso) aveva stabilito un nuovo obbligo per le imprese tenute all'iscrizione nel Registro Imprese, ovvero quello di stipulare entro il 31 dicembre 2024 contratti assicurativi a copertura dei danni ai beni di cui all'art. 2424, comma 1, C. c. Sezione Attivo, voce B-II, n. 1, 2 e 3 (terreni e fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali), cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali quali sismi/ alluvioni/ frane/ inondazioni/ esondazioni.

Il c.d. "Decreto Milleproroghe" (D. L. n. 202/2024) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2024 aveva previsto lo slittamento del menzionato obbligo dal 31.12.2024 al 1.3.2025.

L'obbligo riguarda tutte le imprese iscritte al Registro delle Imprese con sede legale in Italia, così come le imprese straniere con stabile organizzazione nel territorio italiano. Sono escluse le imprese agricole, definite dall'articolo 2135 del Codice Civile, e sono inoltre esclusi dalla copertura gli immobili con abusi edilizi, danni causati da conflitti, terrorismo, sostanze pericolose e rischi di contaminazione.

Le polizze che le imprese soggette all'obbligo sono chiamate a sottoscrivere dovranno coprire i danni a determinati asset (terreni e fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali) delle imprese causati da specifici eventi naturali considerati "catastrofali". Gli eventi che dovranno essere inclusi nella copertura assicurativa sono: sismi, alluvioni, inondazioni ed esondazioni, frane.

Il comma 105 dell'art. 1 sopra citato prevede l'emanazione di un decreto attuativo nel quale siano stabilite ulteriori modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione, ivi incluse le modalità di individuazione degli eventi calamitosi e catastrofali suscettibili di indennizzo.

Dal tenore letterale della norma rileviamo che l'inadempimento dell'obbligo di assicurazione da parte delle imprese non determinerebbe una sanzione determinata bensì che di esse si terrà conto in sede di assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali. Nelle imprese più strutturate, potrebbero scattare le responsabilità delle cariche apicali nei confronti dei soci (v. art. 2392 del Codice Civile per le società di capitali).

Per maggiori informazioni a riguardo ci permettiamo di segnalare due società che operano nel settore assicurativo: Fabio Bacchelli della Italiana Assicurazioni (tel. 06/9090337) e Ponzani Ivo della Unipol-Sai (tel. 0774/572118), potete contattarli a nostro nome per avere delle condizioni favorevoli.

Studio Ammoscato & Associati